

AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
ALL'ATTENZIONE
DEL SIG. MINISTRO PRO TEMPORE



Io sottoscritto Luigi Iovino, fu Carlo e fu De Mauro Maria, nato a Napoli il 6.12.54, con domicilio presso il figlio Carlo, in Giugliano in Campania, cap. 80014, via Antica Giardini 34, Parco Pirozzi, fabb. B. sc. A, si onora sottoporre e chiede volersi procedere contro il o i responsabili per tutti quei reati che da quanto segue riterrà ravvisare e disporre, a seguito della presente

DENUNCIA / QUERELA

Introduzione

Per una migliore comprensione di quanto formerà oggetto del presente esposto, è opportuno evidenziare e mantenere, ove possibile, il dato cronologico e temporale degli eventi che si andranno ad evidenziare, rappresentando che il sottoscritto con denuncia dell' 11.01.2007 ([Vedasi alleg. A](#)) esponeva alle Autorità Giudiziarie comportamenti ritenuti lesivi dei propri interessi, posti in opera da Magistrati in procedimenti in corso e peggiori, penali ed anche civili, in particolare si lamenta la ribadita richiesta di archiviazione avanzata dal dott. Roberto Cucchiari, nel quale atto il Procuratore Aggiunto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma afferma il falso sul fatto che la denuncia sarebbe CONTRO IGNOTI, ([Vedasi alleg. A1 da confrontarsi con Alleg. A](#));

In particolare, come già in precedenza rappresentato in sede di opposizione innanzi GIP del Tribunale di Roma, che il procedimento 63513/07 B fin dal suo accoglimento ha avuto ab initio una rubricazione erronea e fuorviante dal vero, e ciò nonostante la testimonianza rilasciata il 10.03.2008 presso la Questura di Napoli, commissariato S. Ferdinando, che si allega in copia conforme ([Vedasi alleg. A2](#)), al punto che si ritiene evidente come il dott. Cucchiari abbia ritenuto preservare i denunciati da indagare;

Avverso la decisione di considerare "CONTRO IGNOTI" la denuncia de quo e procedere all'archiviazione del procedimento si è già prodotta una prima opposizione documentando ampiamente i motivi di opposizione (nel proc. R.G. 41104/08 GIP Tribunale di Roma alle cure del dott. Mario Frigenti di cui si chiede nel caso l'acquisizione integrale);

A questa ribadita richiesta di archiviazione è stato necessario opporre nuova Opposizione inviata con racc. R.R. n° 05207814764-3, pervenuta presso la Segreteria del Tribunale Ordinario di Roma il giorno 08.02.2010 ed unitamente alla Cancelleria del dott. Cucchiari dove è pervenuta in pari data ([Vedasi alleg. A2](#)) con speranza che possa trovare accoglimento, come già in prima istanza, presso l'ufficio del GIP del Tribunale di Roma ;

Con la denuncia dell'11.01.2007 si lamentavano comportamenti simili e, se possibile più gravi, avuti da altri magistrati, da C.T.U. e da terzi per eventi altrettanto sindacabili scaturiti in sentenze negative per la coniuge dell'istante depositate presso il Tribunale di Napoli e la Corte di Appello a partire dal 13.01.2004 ([Vedasi alleg. B](#) e [Vedasi alleg. C](#)).

La denuncia postulava che, chiedendo ed ottenendo i P.M. l'archiviazione di precedenti denunce dell'istante, nonostante l'opposizione nei modi di legge, la sua famiglia veniva lasciata esposta, come è ancora oggi, a crescenti pretese indebite e pretestuose autorizzate dalla sentenza 309/04, infondata in fatto e in diritto, sottoscritta dal giudice dott. Mauro Criscuolo del Tribunale di Napoli, in conclusione del procedimento R.G. 13288/98 A.C. , alla cui formulazione negativa per la coniuge dell'istante ebbe certamente ad influire il comportamento, ritenuto doloso di un C.T.U. che relazionò in modo parziale ed inventiero gli elementi raccolti nello svolgimento dell'incarico;

Si ritiene indispensabile il ricorso alla S.V. Ill.ma affinché venga posto un limite a tanta prevaricazione, che certamente nessuno si aspetta ricevere da chi, in quanto Magistrato, anche a tutela, della "Magistratura" in quanto ordine, e a difesa del buon nome dei magistrati in denuncia, stigmatizzati i fatti, avrebbe dovuto iscrivere gli stessi nel registro degli indagati e, eseguiti seriamente gli accertamenti, la punizione (se del caso) o dandogli la possibilità di sentirsi liberati da ogni sospetto, consentirgli di querelare lo scrivente.

Questo regime di legibus solutus nel quale galleggia questa storia dal suo instaurarsi presso le aule del Tribunale di Napoli, poi allargatosi ad altri Tribunali è certamente infangante più per la magistratura che per chi ne trae profitto;

Gli autori e i sodali di gravi reati, in pieno svolgimento, per svariati milioni di Euro, non solo a danno dello scrivente e della sua famiglia in procedimenti in corso, ma anche dello Stato, sono infatti ancora liberi ed indenni da accertamenti giudiziari mentre traggono profitti crescenti dagli illeciti realizzati negli ultimi 20 anni ed ancora in corso, nel trantran quotidiano di chi dovrebbe adottare provvedimenti di legge e non lo fa ;

[Ai medesimi personaggi,](#)

[dopo aver sventato nel 1995 un tentativo di truffa consistente nel farle intestare un immobile costruito in spregio delle vigenti norme, solo apparentemente rispettate,](#)

[la coniuge dello scrivente dovette soccombere,](#)

[quando alla Società Del Vecchio Costruzioni p.a., facente capo al gruppo di società controllate dall'Ing. Corrado Ferlino, all'epoca dei fatti amministrata dall'allora moglie dott.ssa Patrizia Boldoni, la sentenza 309/04 del Tribunale di Napoli assegnò il diritto di appropriarsi dei circa Lire 88.200.000 da Leone Lucia versati a partire dal 23.07.1993 tra caparre, acconti prezzo ed IVA, per l'acquisto di un immobile \(poi rivelatosi abusivo\) come si evince dagli allegati \(Vedasi alleg. D e E\); oltre quant'altro profuso per migliorie apportate all'immobile \(Vedasi alleg. F, F1, F2\) nel periodo in cui in buona fede, grazie a un verbale di consegna, \(Vedasi alleg. G\) vi esercitava il diritto di possesso in attesa del rogito.](#)

Fu proprio il dispositivo della [sentenza 309/04 \(Vedasi allegato H\)](#), dichiarata titolo esecutivo con effetto immediato, l'arma adoperata da chi se l'era procurata con l'inganno, si crede con l'aiuto del personale di giustizia incaricato, (Vedasi allegato H1) per sottoporre la famiglia Iovino, senza vie di scampo, a gravi vessazioni e mortificazioni

pubbliche e giudiziarie tanto che i coniugi Iovino sono ancora oggi esposti a pretese risarcitorie crescenti quanto indebite:

Su tanto è opportuno precisare:

Come può riscontrarsi dagli allegati D, E ed F, le cifre versate dalla coniuge del sottoscritto, sia in preliminare che in fattura tra caparre e acconti prezzo, erano per l'acquisto di un immobile, allora in costruzione da parte della Società Del Vecchio Costruzioni p.a. nel comune di Casalnuovo di Napoli, che restava responsabile per il corretto adempimento della costruzione come dalle norme vigenti e dalle autorizzazioni di cui mostrava essere in possesso, le quali, si badi bene, erano solo apparentemente consentite;

(Successivi accertamenti lasceranno intravedere gravissime responsabilità dei responsabili degli uffici preposti, oggi all'esame della competente Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola nel proc. R.G.N.R. 7841/09 instauratosi su denunce proposte dall'istante dopo aver conseguito elementi concreti e fondati.)

La consegna dell'immobile che da contratto, sarebbe dovuta avvenire entro il 30.10.94, avvenne il 16.12.94, (Vedasi alleg. G) senza che la Società ci obbligasse al rogito, perché, a suo dire, non aveva ancora la disponibilità della documentazione per il trasferimento dell'immobile (Sic).

All'epoca la costruzione del parco era ancora in corso ma alcuni eventi esterni...

Apro parentesi: (Aleggiava il fallimento della società sportiva Calcio Napoli di cui l'ing. Corrado Ferlaino era deus ex machina e si temeva il coinvolgimento della Del Vecchio in quegli eventi;

Il caso ha voluto che proprio mentre è in corso la stesura della presente denuncia il Tribunale di Napoli ha concluso per la colpevolezza dell'Ing. Corrado Ferlaino e di altri in quello che si è poi rivelato un fallimento pilotato del Calcio Napoli con condanne penali e pecuniarie per tutti. - Chiudo parentesi

... ci consigliarono di prendere subito possesso dell'immobile nel quale avevamo già profuso ogni disponibilità economica in nostro possesso.

La mancata stipulazione contestuale alla consegna ci apparve strana, ma, avendo venduto la nostra prima casa per acquistare questa, ottenuta la consegna, ritenemmo trasferirvi la residenza, in perfetta fiducia di vederci quanto prima convocati per la stipula del definitivo e quindi erogare il saldo del prezzo per altre Lire 87.500.000, accollandoci parte di un prestito che gravava l'immobile perché la società così aveva pattuito con la Banca di Roma in corso di costruzione.

Il 16.11.95 fummo convenuti per il rogito presso il notaio Nicola Capuano, ancora oggi con studio in Napoli alla via Depretis n° 5, ma l'esame della documentazione allegata, la presenza di dichiarazioni non regolari nel corpo dell'atto e la mancanza di allegati che si volevano accettati per rato e fermo con la sottoscrizione, evidenziando anche la mancata rispondenza tra quanto oggetto del preliminare compromesso e quanto "sulla carta" risultava volersi trasferire, in particolare la difformità della allegata documentazione catastale e di condono manifestamente irregolare, ci indussero a sospettare sulla regolarità della compravendita.

Inoltre nell'atto veniva prospettata la vendita di porzioni di suolo, al momento non idonee all'uso prospettato di stalli per posti auto, con promessa di regolarizzazione

futura a carico della Venditrice (nei sei mesi successivi alla stipulazione dell'atto) che nessun notaio avrebbe dovuto consentire. (Vedasi allegato I)

I sospetti si sono poi rivelati fondati dal momento che sia gli immobili che i posti auto non sono più stati regolarizzati.

Emergevano infatti notevoli discrasie manifeste, costituenti difformità sia volumetriche che planimetriche, per modifiche apportate dalla costruttrice in corso d'opera rispetto alle concessioni autorizzate senza che nulla le avesse legittimate.

Addirittura gli spazi esterni promessici ad uso esclusivo, il 12.07.1995, prima che fossimo convenuti al rogito, erano stati ceduti al "Condominio Parco delle Ginestre" ad ufficio del medesimo notaio Nicola Capuano (Vedasi allegato ? nota di trascrizione Regolamento di condominio rep. 78046)) che accettò il deposito del regolamento senza i relativi grafici delle aree esterne.

Aree esterne che in effetti, nel rispetto della Convenzione rep. 87510 del 19.07.90 stipulata con il comune dagli aventi causa, non dovevano esistere.

La verità di tanto, emersa e documentata nel prosieguo, ha infatti confermato che le rappresentate discrasie evidenziate dallo scrivente fossero all'epoca ben interpretate come il tentativo di occultare i gravi abusi posti in essere dalla costruttrice, sia edilizi quanto amministrativi, di gravità tale da non poter essere denunciati in condono, con la conseguenza che non potendo essere comunque condonati, coinvolgevano anche la legittimità della documentazione apparentemente comprovante l'avvenuto condono edilizio.

Ne conseguì, logicamente, il rifiuto dello scrivente di sottoscrivere l'atto di cessione chiedendo la restituzione di quanto in buona fede versato e speso, oltre il risarcimento del danno.

Apro parentesi:

L'epoca storica era quella di "mani-pulite", cioè non di meno la costruttrice non ebbe alcun freno nel costruire in difformità.

Già in data del preliminare i cespiti erano gravati da oneri, occulti ai terzi ma noti a chi li stava ponendo in opera e promettendo in vendita i costruendi immobili.

Infatti il 2 Marzo 1993 (prima di iniziare massicciamente a sottoscrivere promesse di vendita) l'artificio principale della venditrice Patrizia Boldoni, rappresentante legale della società costruttrice, consistette nel far presentare ai suoi tecnici, presso l'U.T.C. del Comune di Casalnuovo di Napoli, una istanza di Variante Edilizia alla C.E. 133/90, che ebbe il n° 40/93, utilizzando poi quei grafici non autorizzati, da cui non era possibile desumere variazioni rispetto al costruito, per indurre i promettenti acquirenti a sottoscrivere senza allarmarsi i preliminari di acquisto. - Fatto è che tale pratica amministrativa non era procedibile per sanare abusi già in corso di costruzione e i tecnici abilitati al servizio della società del Vecchio non potevano non saperlo, è infatti acquisito che laddove si vogliono chiedere varianti edilizie rispetto ad autorizzazioni già ritirate è d'uopo sospendere i lavori ed attendere la nuova autorizzazione e non, viceversa, realizzare i lavori in difformità e poi aspettarsi che una Concessione in Variante sani gli abusi posti in opera, laddove solo un condono edilizio, se del caso, può intervenire. (Vedasi alleg. L);

Con il fermo intento di operare in regime di legibus solutus la società venditrice, tentò anche di bypassare gli uffici comunali chiedendo alla Amministrazioni Provinciale l'intervento d'ufficio con Poteri sostitutivi a

quelli del sindaco pro tempore per il rilascio della Concessione in Variante e poi, dopo il primo rifiuto provò chiedendo la nomina di un Commissario ad ACTA ma la risposta dell'Amministrazione Provinciale, per conoscenza inviata anche al sindaco, fu in entrambi i casi negativa. (Vedasi alleg. M e N)

L'1.09.1994 anche la Commissione Edilizia all'uopo riunitasi presso il comune di Casalnuovo di Napoli espresse **PARERE DI RINVIO** al rilascio della Concessione In Variante per essersi evidenziati, dall'esame dei grafici, lo stravolgimento delle opere rispetto al consentito, con l'eliminazione di strade... (Vedasi alleg. O);

Né l'Amministrazione Provinciale né la Commissione Edilizia rilevarono che intanto la Costruzione procedeva in totale ed aperto abusivismo edilizio;

Nessuno dei precedenti dinieghi consigliò alla legale rappresentante della società Del Vecchio Costruzioni p.a. di conformarsi alla normativa vigente e salvaguardare i diritti dei promittenti acquirenti;

Il 14.09.1994 la società, a mezzo del D.L. ing. Ciro Carboni iscritto all'albo degli ingegneri al n° 8539, depositò presso gli Uffici del Catasto di Napoli, oggi Agenzia del Territorio) le planimetrie del costruendo "Parco delle Ginestre" senza depositare i grafici da cui doveva risultare che agli stessi appartamenti dei piani rialzati degli edifici A, B, C, D, E ed F era stata annessa una superficie esterna. - Tanto può verificarsi dalla visione di quanto depositato al foglio 1, Partita 5937, particella 368 sub vari, planimetrie catastali che, lette alla luce di quanto evidenziatosi, testimoniano l'appropriazione da parte della società costruttrice di aree del demanio, che nella Convenzione per Lottizzazione rep. 87510 aveva pattuito doversi restituire al Comune all'esatto adempimento delle Opere di Urbanizzazione pena il mancato rilascio delle Certificazioni di Abitabilità e il pagamento al Comune di una fidejussione di circa Lire 300.000.000 (trecentomilioni); (Vedasi alleg. P)

Fatto è che la concessione Edilizia 133/90 prevedeva la costruzione di sette edifici distinti, contornati da verde pubblico, serviti da parcheggi pubblici ed allacciati alle reti viarie esistenti senza impedimento alcuno, invece la società, a mezzo della realizzazione abusiva di muretti e sovrastanti recinzioni in ferro e relativa lottizzazione abusiva operata tramite la cessione e vendita a titolo oneroso di dette aree ai promittenti acquirenti in uno agli immobili principali conseguiva illeciti arricchimenti vendendo beni non nella sua disponibilità ma, anzi, nel novero dei beni indisponibili dello Stato.

Dulcis in fundo, i costruttori, non trovando ostacoli al Comune, in un crescendo di promiscuità tra istanze di condono presentate invertevolmente tra il 28.02.1995 e l'1.03.1995 e l'insostenibile iter procedurale della Richiesta di Variante 40/93, la quale benché licenziata con PARERE DI RINVIO l'1.09.94, grazie a sindaci e componenti delle Commissioni edilizie dell'epoca nel 1997 si rappresentava ancora in iter, per conseguire la Concessione in Variante.

In cotanta approssimazione amministrativa la costruttrice, dopo aver concluso le vendite ed i trasferimenti notarili dell'intero complesso, a cui solo l'istante opponeva seria resistenza, presentando atti d'obbligo inveritieri al Comune, riuscì infine a ottenere lo svincolo della fidejussione cauzionale n° 13.48.4207 dell'importo di lire 296.410.508 a favore del comune a garanzia dell'esatto adempimento (Che non c'è stato) ed a sbaraccare il cantiere.

Questo era lo scenario occulto nel quale, tacendo sui propri comportamenti illeciti, il 16.12.1994 la società consegnò l'immobile promesso in vendita, pretendendo l'esatto adempimento dalla famiglia Iovino.

In questo quadro di illegittimità poste in essere deve essere inquadrata la "Riconvenzionale" chiesta e ottenuta da Patrizia Boldoni fin dall'Arbitrato, le ingiuste sentenze e i comportamenti prevaricatori, ancora in essere.

Infatti la società Del Vecchio Costruzioni p.a. in liquidazione, anche nel procedimento 2876/09 ove è stata convenuta con Citazione del 2 Luglio 2009 presso la IIIa sez. civile Corte di Appello del Tribunale di Napoli da Leone Lucia per vedersi riconosciuta la Revocazione delle sentenze civili 2360/05 e 309/04 continua a sostenere in giudizio una regolarità dei propri comportamenti ormai insostenibile e già oggetto di giudizio presso il Tribunale di Nola; (Vedasi alleg. Q) tentando ancora di far apparire bugiarda e pretestuosa

l'azione dell'attrice tacendo delle proprie responsabilità non evidenti ma in ogni caso accertabili, come poi è già avvenuto in sede penale, tenuto conto delle iniziative giudiziarie oggi in corso.

Solo il proporsi con riconvenzionale smentendo il vero e le omissioni di tanti consentirono alla Del Vecchio Costruzioni di ottenere, in via giudiziaria, riconoscimenti sulla base di documentazione e testimonianze inveritiere che, alla luce del vero, non avrebbe potuto ottenere.

Infatti, a seguito di denuncia del sottoscritto del 6.2.06, (Vedasi alleg. R) il Rag. Rossi Ciro (amministratore/liquidatore della società Del Vecchio Costruzioni, in liquidazione volontaria dal 1998 - coincidente temporalmente pressappoco con la sottrazione della fidejussione al Comune di Casalnuovo di Napoli), e un tecnico, in questo momento sono sotto processo per falsità degli atti del condono presso il Tribunale di Nola nel procedimento penale 1309/09 Dib, ove l'istante e la moglie Leone Lucia il 16.02 u.s. hanno vista accolta la loro richiesta di Costituzione di Parte civile nel processo penale. Giudice monocratico dott. Verde (Vedasi alleg. S)

- Chiudo parentesi.

Andato nullo il rogito per nostra rinuncia, risultati vani i tentativi di venire confortati sulla regolarità dell'acquisto, persistendo il rifiuto di ogni addebito da parte della venditrice, lo scrivente dovette suo malgrado nominare un difensore di ufficio, nella persona dell'Avv. Vincenzo Giordano del foro di Napoli con studio in via Pitloo, Napoli.

Andati nulli anche i tentativi di composizione bonaria, dovemmo chiedere la composizione di un Arbitrato;

La linea difensiva della rappresentante legale Patrizia Boldoni, nata a Napoli il 27.12.1950, si palesò nell'anteporre ritardi alla composizione dell'arbitrato, poi, quando minacciammo il ricorso al Presidente del Tribunale di Napoli per la nomina del 3° arbitro si concordò per la nomina dell'Avv. Pasquale Litterio, era già l'1.10.1997;

In Arbitrato, la società Del Vecchio si costituì con domanda Riconvenzionale, (Vedasi alleg. T) accettata dal collegio giudicante. - Nel prosieguo il collegio, ritenuta inutile una consulenza tecnica sui luoghi e sulle pratiche amministrative, travalicò i termini per l'emissione del lodo, rendendolo appellabile e, su consiglio del nostro avvocato/arbitro, ne chiedemmo e ottenemmo l'annullamento;

- Nessuno si astenne dal chiederci le proprie competenze oltre IVA.

Nulla concludendo l'Arbitrato, fummo costretti ad adire la giustizia ordinaria presso il Tribunale di Napoli, la causa fu assegnata alla IIa sez. civile, alle cure del giudice monocratico dott. Criscuolo Mauro.

Nel gennaio 1998, nel prendere conoscenza della Costituzione in giudizio della controparte ci accorgemmo che la società Del Vecchio si era posta in "Liquidazione volontaria", per la liquidazione della società era stato nominato il Rag. Rossi Ciro.

La linea offensiva adottata dalla società in Arbitrato si palesò anche in primo grado fin dalla costituzione in giudizio (Vedasi alleg. U)

Ad assistere il nuovo Amministratore/Liquidatore Rag. Rossi Ciro, vennero nominati procuratore in giudizio l'Ing. Gennaro Fiorillo (già direttore dei lavori all'epoca della

costruzione) e l'avv.to Roberto Morante che già avevano assicurato i loro servizi alla società in Arbitrato.

In questo procedimento il giudice ordinò una C.T.U., con accesso sui luoghi per le misurazioni e presso gli uffici amministrativi del Comune per l'esame delle pratiche. - Dopo il deposito della Relazione, a seguito di contestazioni e produzioni documentali dello scrivente fu ordinata da una C.T.U. suppletiva. (Vedasi allegati V e Z)

A confutazione delle Relazioni alle C.T.U. e delle affermazioni della convenuta l'attrice fece depositare in atti consulenze di parte e documenti del comune, sostanzialmente attestanti quanto oggi emergente e oggetto di procedimenti penali. (Vedasi allegati A-A, A-B, A-C,) - entrambe le Relazioni furono convergenti nell'affermare la conformità dell'immobile a quanto promesso in vendita e la regolarità degli iter amministrativi intrapresi, (Nel frattempo l'iter di variante era stato dichiarato improcedibile e per discaricarsi dalle responsabilità fecero risultare che tale mancaza era addebitabile a "Ritardi burocratici" della amministrazione locale) riguardo al condono, sia il C.T.U. che il Giudice conclusero che l'esame definitivo dell'istanza, quando fosse intervenuto, avrebbero consentito il rilascio della Concessione in Sanatoria e quindi reso possibile chiedere le Certificazioni di Abitabilità.

Tutto ciò nonostante che l'incarico conferito al CTU fosse stato esplicito nel chiedere la verifica della regolarità edilizia e amministrativa dell'immobile in questione, così come segue:

(Cfr. Relazione alla C.T.U. svolta nel procedimento civile R.G. 13288/98 Ila sez. civile Tribunale di Napoli alleg. V, Z)

QUESITO N. 3

“Verifichi il C.T.U. , presso i competenti uffici amministrativi, la regolarità edilizia ed amministrativa dell'immobile in questione, indicando altresì, se lo stesso risulti conforme rispetto all'unità immobiliare denunciata in catasto oltre che all'oggetto del preliminare di compravendita stipulato dalle parti in data 23.7.93, con riferimento specifico alle caratteristiche indicate all'art. 14 del citato preliminare.”

Il dato risultante fu che il CTU non diede alcun rilievo alla evidente difformità tra il consentito e il realizzato, confortando maldestramente nella stessa relazione la coesistenza di due iter procedurali agli antipodi l'uno all'altro che però apparivano procedere su binari paralleli, palesanti un agire amministrativo confusionario e pretestuoso, intrapresi solo per costruirsi una impalcatura documentale avente ab initio lo scopo di confortare il raggio in corso verso i promittenti acquirenti e poi grazie anche a complicità di terzi presso gli uffici amministrativi comunali frodare anche l'amministrazione pubblica.

E bene evidenziare che in conclusione del procedimento penale R.G.N.R. 860/2007 istruito dal P.M. dott. Raffaele, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Nola, il rappresentante legale della Pubblica Amministrazione del Comune di Casalnuovo, invitato a costituirsi Parte Civile nell'instaurando procedimento penale R.G. n° 1309/09 Dib non ha inteso costituirsi.

In Relazione il C.T.U. rispetto a una documentazione limpida dava una lettura parziale tacendo sulla vera essenza dei documenti, limitandosi al mera dato cronologica, laddove si evidenziavano accadimenti avrebbe dovuto allarmare, ad esempio ma non esaustivamente la circostanza che:

- 1) *avendo la società Del Vecchio intrapreso un iter di “Richiesta di Variante” che coinvolgeva la dislocazione di fabbricati, strade e sistemazioni esterne, i lavori si sarebbero dovuti bloccare ab initio fino alla sua approvazione o rigetto;*
- 2) *la circostanza che, avendo la società Del Vecchio (Almeno apparentemente...) adottato la normativa sul condono, legge 724/94 (presentato in modo incongruo ed inveritiero con le istanze nn° 1947 e 9451 del 28.02.1995 e n° 2780 prot. 10503 del 1.03.1995) nella istanza dovevano esserci depositati i grafici e le relazioni degli abusi e la loro mancanza avrebbe dovuto allarmarlo, ma ciò non avvenne. – Neanche il giudice Criscuolo dopo che ad impulso del sottoscritto venne depositato in atti la racc. prot. 53150 del 6.12.1995 ebbe, almeno apparentemente alcun sussulto decisionale;*
- 3) *Non allarmò il C.T.U. e neanche il giudice Criscuolo il fatto che abus in corso non possono sanarsi istruendo una Richiesta di Variante edilizia mentre la costruzione procede in aperta difformità alle autorizzazioni consentite e alla convenzioni pattuite (**Vedasi alleg. L**);*
- Quindi nel periodo tra l'inizio della costruzione ed il 1 marzo 1995 la costruzione era progredita in regime di legibus solutus.
- 4) *Non allarmò il C.T.U., anzi al comune non repertò il documento, il fatto che il tecnico istruttore delle istanze di condono con raccomandata A.R. del 06.12.1995 prot. 53150 inviò alla società Del Vecchio istanza di integrazione del condono ove mancavano relazioni, grafici e, PER OGNI EDIFICIO, il versamento delle OBLAZIONI (**Vedasi alleg. A-C**) pagamenti mai effettuati.*

Il documento reperito dallo scrivente e fatto allegare agli atti del procedimento di prime cure, relazionando al giudice Criscuolo l'importanza della documentazione acquisita, alla stregua di altre attestazioni ugualmente allarmanti sulla congruità delle Relazioni alle C.T.U., non suscitò alcuna riflessione critica nelle Motivi delle Decisione della sentenza 309/04, come se la verità effettuale, graniticamente documentata già in primo grado, non potesse scalfire decisioni formatesi al di là di ogni provata evidenza;

Apud parentesi – *E certamente significativo che una volta vistosi costretta ad integrare il condono l'amministratore della società ed il tecnico asseverante sono stati rinviati a giudizio per falsità dei grafici e delle relazioni asseverate rispetto ai luoghi in condono, (Vedasi decreto di citazione del 19-12-2008 evidenziandosi eccessi di volumetria oltre i limiti condonabili secondo le norme in tema vigenti e il mancato rispetto della legge 122/89 con particolare riferimento alla mancanza delle proporzionali aree di parcheggio, confluente proprio in quell'area promessa in vendita a Leone Lucia il 23.07.1993 e poi frazionata a mezzo di recinzioni abusivamente realizzate a favore del giardino ad uso esclusivo consegnato a Leone Lucia e famiglia, non ancora delimitato, il 16.12.1994. (**alleg. A-D e A-E**)*

*Tanto è stato ritenuto lesivo degli interessi di Leone Lucia e Luigi Iovino ai quali è stata ammessa domanda di Costituzione di Parte Civile nel processo Penale ora in dibattimento presso il Tribunale di Nola R.G. 1309/09 Dib (Vedasi e cfr. decreto di citazione alleg. A-D in uno al verbale di udienza del 16.02.2010 alleg. S) – **Chiudo parentesi***

Le C.T.U. esperite in primo grado sostanziarono quindi falsamente la rispondenza dell'immobile a quanto promesso nel preliminare e la regolarità amministrativa delle istanze di condono e il giudice aveva elementi idonei a poter valutare diversamente da quando concluso dal tecnico incaricato, ma ciò non avvenne.

Il 23.12.03 il giudice, assegnò la causa a sentenza ed il 13.01.04 la sentenza 309/04 fu depositata disponendo come segue (Vedasi allegato H pag. 22 e 23) :

La sentenza in oggetto è titolo esecutivo, tuttavia, derivando tale sua natura dalla legge, non è opportuno farne oggetto di un capo autonomo di dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Leone Lucia nei confronti della Del Vecchio Costruzioni S.p.A. in liquidazione, nonché sulla domanda riconvenzionale di quest'ultima, così provvede:

- a) Dichiara prevalente l'inadempimento per colpa dell'attrice in relazione al contratto preliminare di compravendita del 28 luglio 1993, avente ad oggetto l'appartamento sito in Casalnuovo di Napoli alla via Strettola 10 bis, nell'edificio E, piano rialzato int. 2;*
- b) Accerta la legittimità del recesso esercitato dalla convenuta ex art. 1385 c.c., con il conseguente diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria versata dall'attrice;*
- c) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 30.367,67 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;*
- d) Condanna l'attrice all'immediato rilascio dell'immobile di cui al capo a) che precede, libero da cose e persone;*
- e) Compensa le spese in giudizio;*

La conclusione negativa per l'attrice, nel giudizio di primo grado, ove rimase soccombente in seguito all'utilizzo di quella documentazione e di quelle testimonianze, solo oggi all'esame dell'Autorità Giudiziaria, in quei frangenti imponeva il Ricorso in Appello in quanto, come già detto, in Arbitrato e nel giudizio di prime cure, la Del Vecchio Costruzioni si era costituita in riconvenzionale, puntualmente accolta da quei Giudici.

*L'insistenza ininterrotta della Del Vecchio Costruzioni nel pretendere l'esecuzione della sentenza 309/04, rese necessario per l'esponente, ben conscio della validità dei suoi rilievi che lo avevano indotto a non sottoscrivere l'atto di vendita nonostante le enormi somme versate, di svolgere ulteriori accertamenti presso gli archivi notarili e l'Ufficio Tecnico Comunale di Casalnuovo e, alla luce della emergente documentazione, ordinate nuove consulenze di parte, denunciare con apposite querele gli abusi edilizi al Comune di Casalnuovo di Napoli, ai Carabinieri locali e da essi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola (**vedasi alleg. A-F**), competente per territorio, e quindi le violazioni di diritti e comportamenti costituenti reato in conseguenza dei comportamenti posti in essere nei precedenti giudizi ormai conclusi (Arbitrato e primo grado).*

*Neppure l'interposizione dell'appello e la strenua opposizione fisica e giuridica dello scrivente, espressa con diffide, inviate con raccomandate R.R., a proseguire gli accessi presso l'immobile per ottenere l'esecuzione della sentenza, poi dopo la denuncia de quo il 27.08.04 fu presentata nuova denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli da cui ebbe origine il proc. R.G.N.R. 45579/04). (**Vedasi alleg. C**) corredata dalla Consulenza Tecnica di parte eseguita a cura dal Prof. Ing. Giovanni Romano, iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Napoli al n° 5051,*

consulente iscritto all'albo dei Periti del Tribunale di Napoli, Ordinario di Scienze della Costruzione presso l'università degli Studi di Napoli Federico II. (Vedasi alleg. A-G)

Nessuna di queste iniziative ebbe il potere di far riflettere la Società Del Vecchio che in forza dell'atto immediatamente esecutivo (Vedasi alleg. H) ne pretese l'esecuzione arrivando il 7.09.2004, a pretendere "mano militari" lo sfondamento della porta dell'abitazione dello scrivente, in nostra momentanea assenza, fu così che al ritorno a casa apprendemmo che questa parte dell'esecuzione, a cui non potemmo in alcun modo opporci, era stata eseguita;

Questa vicenda la viviamo fin dal promo momento come una estorsione a nostro danno.

La denuncia del 27.08.2004 era stata sporta proprio per evidenziare le conseguenze che l'uso sciente di atto falso avevano prodotto nel giudizio incardinato presso il Tribunale di Napoli R.G. 13288/98, la cui sentenza 309/04 aveva abilitato l'esproprio forzato e quanto conseguente, per l'evidente rilevanza sul thema decidendum, che ne aveva stravolto la fondatezza ed il buon diritto.

Tutto è stato vano perché, la conseguenza della sentenza 309/04 ha costituito un immane danno economico per lo scrivente e la sua famiglia, ancora minacciata dal 13.01.2004 fino al definitivo pagamento, dalla pretesa risarcitoria (che si dimostrerà indebita) di € 30.367,67 oltre interessi che, per effetto degli interessi legali, si aggrava ogni giorno. **(Vedasi alleg. H)**

Ho già detto e preciserò ulteriormente quanto siano stati infondati ed erronei, in fatto ed in diritto, i Motivi della Decisione nella sentenza 309/04.

Altrettanto risultava inverosimile come le denunce depositate venissero via facendo archiviate senza che alcun P.M. rilevasse dai dati emergenti ciò che a noi, dai documenti emergenti appariva evidente;

Il disappunto per le suddette archiviazioni e per il mancato accoglimento dell'Appello, durante il quale avvennero fatti decisivi per la successiva imputazione del Rossi Ciro e del suo complice Carlo Severi, in uno a nuove acquisizioni documentali, motivarono la decisione dello scrivente a presentare nuove denunce querele:

L'11.01.07 presso la DIGOS di Caserta, contro i comportamenti avuti dai giudici del Tribunale di Napoli, da cui originò il procedimento 63513/07 B su cui si preciserà in ultimo;

Il 6.02.2007 presso la Procura della Repubblica di Nola, contro falsità realizzate da Rossi Ciro e Carlo Severi, da cui ebbe origine il procedimento R.G.N.R. 860/2007;

Grazie a complici non ancora individuati, ma sul cui operato sono in corso accertamenti, Rossi Ciro poté rappresentare, nel dibattimento allora in grado di Appello 1063/04, che il Comune di Casalnuovo di Napoli aveva chiesto di integrare la istanza di condono 2780/95 prot. 10503. **(Vedasi allegato A-H);**

Integrati gli atti grazie al complice Carlo Severi, Rossi Ciro, adoperò la ricevuta di deposito dell'adempimento inventario quale prova per millantare nel processo allora in grado di Appello 1063/04, di avere una istanza di condono ancora in itinere presso il Comune di Casalnuovo;

Alla pari degli altri, anche il procedimento in appello si concluse con una sentenza favorevole alla società Del Vecchio, n° 2360/05, **(Vedasi allegato I)** impossibile da assegnarsi qualora il collegio giudicante avesse conosciuto l'intento truffaldino realizzato.

Fatto è che nel prosieguo del procedimento R.G.N.R. 860/2007 la C.T.U. ad opera dell'Arch. Pier Luigi Paglia evidenziò sia il falso perpetrato che gli abusi in essere (ancora impuniti); - Depositata la Relazione l'accertamento consentì al P.M. dott. Francesco Raffaele l'emissione del decreto di citazione per gli indagati, (Vedasi alleg. A-D) oggi imputati, contumaci, nel processo in corso a Nola R.G. n° 1309/09 Dib. (Vedasi all. S)

Riscontrata la conferma della sentenza 309/04 Leone Lucia presentò anche richiesta di Revocazione della sentenza di Appello che fu rifiutata con sentenza 1387/05 **(vedasi alleg. A-I)** alla quale non si appellò non avendo all'epoca possibilità di riscontro delle falsità perpetrate, poi, assistita dall'Avv.to Davide Attilio del foro di Napoli, inoltrò ricorso ancora pendente presso la Ecc.ma Corte di Cassazione assegnato alla IIa sez. civile, n° 29382/05 **(vedasi alleg. A-L e A-M)**;

Con riferimento alla ribadita richiesta di archiviazione del procedimento 63513/07 B:

Con la denuncia dell'11.01.2007 oltre al comportamento del giudice Criscuolo, di cui già si è detto e si dirà, si erano lamentato anche le reiterate richieste di archiviazioni avanzate dalla dott.ssa Annamaria Lucchetta (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli) che venivano avanzate nonostante riscontri antitetici, relazionati dai Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo di Napoli conseguiti a mezzo del Tecnico del Comune di Casalnuovo di Napoli Arch. Domenico D'Alise, (Vedasi alleg. A-N) che evidenziavano l'esistenza di abusi di grave entità, risalenti alla realizzazione ab-initio dei fabbricati per la cui commerciabilità era sorta causa, taciuta dai responsabili della società di costruzione durante i processi civili di arbitrato, 1° grado e 2° grado (allora già in corso) viziati proprio da questi comportamenti omissivi. (La società poi, avendo buon gioco, favorita dalla mancata individuazione delle Sue responsabilità, proseguì e prosegue ad adottare i medesimi comportamenti in procedimenti pendenti presso la Ecc.ma Corte di Cassazione – 29382/05 e ora in dibattimento presso la IIIa sez. civile Corte di Appello R.G. 2876/09 **(Vedasi alleg. A-O)** adito dalla coniuge dell'istante per Revocazione delle sentenze civili 2360/05 e 309/04, **(Vedasi alleg. A-P)** nonostante che a Nola la Del Vecchio Costruzioni S.p.A ovvero Rossi Ciro è imputata per falsità degli atti di condono, n° 2780/95 prot. 10503 sulla cui conformità era fondata la decisione della sentenza 309/04; **(Vedasi alleg. S)**

Dalla Richiesta di Archiviazione avanzata dalla dott.ssa Annamaria Lucchetta (7.03.2005) alla conferma da parte del sig. GIP dott. Vincenzo Caputo, Rossi Ciro, con i complici, realizzò proprio gli illeciti per cui oggi è sotto processo a Nola, adoperando successivamente le attestazioni così ottenute per rappresentare il falso (L'avvenuto adempimento) nel giudizio R.G. 1063/04 allora in grado di Appello presso la IIIa sez. civile della Corte di Appello di Napoli **(Vedasi alleg. A-Q e A-R)** riproponendo l'assunto inveritiero nel successivo Ricorso per Cassazione **(Vedasi alleg. A-S)** ancora pendente;

Nel prosieguo, il 30.12.2005, Rossi Ciro, tacendo sulle falsità realizzate nell'integrare il condono 2780/95 prot. 10503 con atti attestanti il falso, grazie a mancati controlli del notaio Renato Ferrara, vendette definitivamente l'immobile sottratto agli istanti nel modo esposto.

Fine introduzione

Completata l'esposizione dei fatti che hanno indotto fin dal 1996 Luigi Iovino e la coniuge a rivolgersi alla giustizia, rispetto al preannunciato comportamento del dott. Cucchiari si ritiene opportuno fare la seguente

PREMESSA

- 1) Che al difensore di fiducia dello scrivente, avv.to Raffaele Leone del foro di Napoli, con studio alla Via Andrea d'Isernia 20 Napoli, tel. 0817618093, perveniva, dalla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Roma, avviso di Richiesta di Archiviazione , **(Vedasi alleg. A-T)** con la seguente motivazione:

Il Pubblico Ministero Dott. Roberto Cucchiari

Visti gli atti del procedimento sopra indicato, iscritto nel registro delle notizie di reato in data 24.09.2007 nei confronti di IGNOTI;

Per il reato di cui all'art. 323 c.p.

ritenuto che va ribadita la richiesta di archiviazione formulata da questo P.M. il 27 maggio 2008, anche alla luce della documentazione di cui il GIP ha richiesto l'acquisizione; Che non si ravvisano da parte di magistrati alcuna violazione di legge o regolamento nell'intenzione di arrecare danno allo Iovino; Che dalla documentazione acquisita si ricavano responsabilità di altri soggetti, a carico dei quali sono state proposte denunce e iniziati procedimenti penali in altri Tribunali (V. procedimento a carico di Rossi Ciro e Severi Carlo presso il Tribunale di Nola; Che la complessa questione in cui è coinvolto lo Iovino potrà trovare soluzione solo davanti al giudice civile;

Visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.

CHIEDE

Disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Roma, 3 Settembre 2009 (Vedasi alleg. ?)

- 1) Che in opposizione alla su esposta richiesta il sottoscritto, a mezzo del suo legale rappresentante, ha già avanzato ricorso innanzi al GIP di Roma dott. Mario Frigenti **(Vedasi alleg. A3)**, esprimendo sconcerto e incredulità per quanto nuovamente proposto dal Dott. Roberto Cucchiari, inaccettabile stante quanto dichiarato dal sottoscritto alla Questura di Napoli il 03 marzo 2008 (Vedasi alleg. A2) e la documentazione depositata nel proc. 41104/08 GIP (di cui si chiede l'acquisizione unitamente all'intera produzione del proc. 63513/07 B con riserva di ulteriormente documentare e chiarire l'assunto);

- 2) Che il Dott. Cucchiari, nonostante la motivata opposizione si ostina a tenere rubricato il proc. 63513/07 B “CONTRO IGNOTI” mentre è di dominio pubblico che la medesima denuncia contiene nomi e cognomi di Magistrati dei quali comportamento si è già detto e si dirà nella presente;
- 3) Che non può esser condivisa con cognizione di causa e certezza di diritto “*Che la complessa questione in cui è coinvolto lo Iovino potrà trovare soluzione solo davanti al giudice civile*” dal momento che il 16.02. u.s. è stata accolta la richiesta degli istanti di Costituzione di Parte Civile nel processo penale 1309/09 Dib. Contro Rossi Ciro e Carlo Severi, instauratosi presso il Tribunale di Nola su denuncia dell’istante (Vedasi alleg. S)
- 4) Che dalla documentazione fin qui esibita, non può non rilevarsi come e quanto i provvedimenti giudiziari pronunciati per respingere le azioni poste in essere dallo scrivente e dalla moglie, sia in sede civile da parte del Dott. Criscuolo, quanto in sede penale, dai P.M. indicati, in ultimo la ulteriore richiesta di archiviazione su Roma, confliggono, in maniera irresolubile con quanto nel prosieguo acquisito ad iniziativa dello scrivente, le indagini concluse dalla Procura della Repubblica di Nola e le acquisizioni documentali rintracciate presso il Comune di Casalnuovo di Napoli, confluite in dibattimenti in corso proprio quelle falsità che, appalesandosi ab initio allo scrivente avevano rappresentato l’ostacolo che lo obbligò a non far sottoscrivere alla moglie l’atto definitivo di compravendita, unica contestazione mossa dalla convenuta dal cui rivolgimento sono scaturite le tragedie economiche, finanziarie e giudiziarie che si sono rappresentate, ancora incombenti

È appena il caso specificare come e quanto la richiesta di archiviazione del dott. Cucchiari non sia soddisfacente e come la parte motiva della sentenza 309/04 sia una mera legittimazione di una erronea e parziale lettura di documenti municipali provenienti dal Comune di Casalnuovo, ove la corretta interpretazione, oramai stabilita mancando solo la consacrazione giudiziaria, se è vero come è vero che nella sentenza si legge che la Del Vecchio Costruzioni S.p.A. aveva presentato presso il Comune di Casalnuovo di Napoli la “Richiesta di rilascio delle Certificazioni di Abitabilità” dichiarandola “Cosa in effetti avvenuta” (Vedasi allegato F, Sentenza 309/04 pag. 12, 4° e 5° rigo) mentre l’adempimento non era possibile realizzarlo.

A riprova che il dott. Criscuolo non poteva trarre né dalla CTU né dagli atti in causa la sua convinzione vedasi e confrontasi le dichiarazioni che sia il C.T.U. che la controparte, all’unisono, avevano rilasciato in atti, (Vedasi Stralcio relazione alla C.T.U. **alleg. U**, risposta al Quesito n° 3, pag. 22 e 23 e la Seconda Comparsa conclusionale per la Del Vecchio Costruzioni S.p.A. nel proc. 13288/98 alleg. A-T pag 2, 3° cpv.) ove si legge (dichiarando pretestuosamente) che la società Del Vecchio non aveva potuto adempiere l’obbligo di presentare domanda di rilascio delle Certificazioni di Abitabilità per presunti “problemi burocratici” del comune, mentre la realtà evidente dai documenti già disponibili e sui luoghi era ben diversa;

La discrasia è di tutta evidenza e non può non essere stigmatizzata.

Il dato storico che si ritiene doveroso ribadire e che oggi la Del Vecchio Costruzioni S.p.A. rappresentata in giudizio dal medesimo Rossi Ciro, è imputata per procurata falsità di quegli atti che nel procedimento 13288/98 sosteneva regolari.

Manca l'imputazione di chi quella pratica l'aveva presentata, già consapevole che non avrebbe potuto integrarla se non dichiarando il falso, cioè, Patrizia Boldoni, la stessa che in Arbitrato si costituì in giudizio con Domanda Riconvenzionale tracciando il solco entro il quale muoversi i sostenitori e i legali delle ragioni della società Del Vecchio che ancora lo percorrono nonostante le accertate verità e le prime imputazioni.

Ancora nella sentenza 309/04, in conseguenza alla Relazione presentata dal C.T.U. Santo Flagiello, anche il giudice Criscuolo concludeva che non ci fossero stati problemi ostativi la commerciabilità dell'immobile in questione, presumendo, non già l'avvenuto adempimento, ma, la futura definizione positiva dell'istanza di condono 2780/95 prot. 10503, previsione che nel rispetto della legge, non potrà mai avverarsi;

Perché il C.T.U. non si allarmò per la mancanza della relazione degli abusi e dei grafici nell'istanza di condono 2780/95 prot. 10503?

Perché il fatto non fu eccepito dal giudice Criscuolo quando venne depositata in atti copia conforme della racc. prot. 53150 del 06.12.1995?

Perché né il C.T.U. Flagiello né il giudice Criscuolo ritennero l'inadempimento significativo se è vero come è vero che in assenza di integrazione l'istanza non poteva essere istruita?

Qualunque tecnico avrebbe potuto eccepire che senza la definizione positiva del condono 2780/95 prot. 10503 e l'ottenimento della Concessione in Sanatoria, non poteva essere chiesto il rilascio delle "Certificazioni di Abitabilità", ma questo non accadde.

Perché non si tenne conto dell'attestazione prodotte in causa con la quale il 15 settembre 1999 il Comune di Casalnuovo era stato esplicito nel dichiarare che per la concessione 133/90 per la costruzione in Via Strettola non era stata né richiesta né rilasciata alcuna concessione di abitabilità perché nessuno ne ha tenuto conto?

Non era quindi possibile, neanche sbagliando, dedurre "Cosa in effetti avvenuta" l'adempimento, onde per cui è ovvio ritenere la volontarietà del giudice Criscuolo nel sostenere una circostanza determinante e favorevole per la società Del Vecchio laddove la stessa era del tutto inesistente.

Tutto quanto, salvo gli eventi nel frattempo intervenuti, è stato già esposto al sig. GIP del Tribunale di Roma dott. Mario Frigenti, (procedimento R.G. 41104 GIP, udienza 2 aprile 2009) al quale si è già chiesta l'imputazione coatta nei confronti dei soggetti così come indicati nell'atto di denuncia e di opposizione, non di meno si è ritenuto doveroso ribadire le richieste già formulate evidenziando questi altri comportamenti ritenuti lesivi del diritto a ottenere giustizia, adottati dal dott. Roberto Cucchiari, verso i quali si chiede di procedere come per legge, con urgenza, rappresentando, come si è evidenziato e documentalmente provato, che la Del Vecchio Costruzioni S.p.a. in liquidazione


reiterando comportamenti già adottati in precedenza, persevera nel dichiarare il falso nei procedimenti ancora in corso, R.G. n° 29382/05 innanzi alla ecc.ma Corte di Cassazione Civile in Roma IIa sez. civile con udienza ancora da fissarsi (Vedasi alleg. A-S) e nel procedimento R.G. 2876/2009 (Vedasi allegato A-O) innanzi alla Corte di Appello presso il Tribunale di Napoli IIIa sez. civile, aspettandosi vantaggi indebiti dai propri comportamenti illeciti, su questi Controricorsi e Comparsa della società Del Vecchio (**Vedasi e cfr. allegati A-S e A-O**) **si chiede di porre l'attenzione** in quanto, alla luce di quanto evidenziatosi e documentalmente provato, oggetto del procedimento giudiziario R.G. 1309/09 Dib presso il Tribunale di Nola (con prossima udienza il 23 novembre 2010, si auspica vogliano ritenersi i suddetti documenti (unitamente alle Riconvenzionali in allegato (**Vedasi e cfr. alleg. T ed U**) quali confessioni giudiziali dei comportamenti adottati da controparte fin dall'instaurarsi dei primi procedimenti civili innanzi alle Autorità giudiziarie;

Non resta che affidare il tutto alla cortese quanto sicuramente attenta valutazione dell'Ecc.nza Vs. in indirizzo nella consapevolezza che solo la più granitica fiducia nella Giustizia, che in Italia, stato di diritto, garantisce ciascun cittadino, consentirà che ciò che gli atti hanno finalmente modo di evidenziare con chiarezza, conducano a porre rimedio a quanto di ingiusto e di insopportabile lo scrivente e la sua famiglia hanno dovuto subire solo e soltanto per aver voluto agire non in modo scorretto ovvero speculativo ma in aderenza e nel rispetto delle più elementari norme del vivere civile.

Tanto premesso e ritenuto, con ampia riserva di meglio specificare nonché ulteriormente documentare l'assunto, l'istante richiede l'immediato intervento dell'adita autorità a che voglia procedere come per legge, ove da quanto precede emergano estremi o elementi di reato al fine di conseguire la punizione del o dei colpevoli di tutti i reati ravvisabili, riservandosi, la costituzione di parte civile nell'istaurando processo penale per ristabilire il ristoro di tutti i danni patiti e patenti, materiali e non, ivi comprese le spese legali e di costituzione per tutti i procedimenti a cui è stato ingiustamente esposto riservandosi in quella sede la produzione di documenti comprovanti spese e danni patiti, non solo patrimoniali ancora in via di aggravamento. Altresì lo scrivente, chiede di essere avvisato ai sensi dell'art. 406, 408 c.p.p. nel caso di proroga delle indagini preliminari e/o di archiviazione della presente, dichiarando di opporsi preliminarmente all'emissione, nell'ambito dell'istaurando procedimento penale, del decreto penale di condanna.

Nella più serena e fiduciosa attesa, non resta che porgere i sensi della più perfetta osservanza.

Segue: Elenco allegati
Addi ... 02.03.2010
Luigi Iovino



Elenco allegati:

Allegato	Descrizione
A	11.01.2007 - Denuncia sporta presso la DIGOS di Caserta, verso Magistrati e personale del Tribunale di Napoli, trasferita a Roma per competenza, da cui si instaurò il proc. R.G.N.R. n° 635313/07 PM b ancora in corso;
A1	3.09.2009 – 2a Richiesta di Archiviazione avanzata dal dott. Cucchiari per il procedimento 63513/o7 b continuando a considerare, falsamente, la denuncia di cui all'alleg. A che precede, CONTRO IGNOTI, notificata all'avvocato dell'istante il 29.01.2010;
A2	10.03.2008 – Testimonianza rilasciata dallo scrivente presso la Questura di Napoli, confermate in toto di quanto denunciato l'11.01.2007 di cui all'alleg. A che precede;
A3	6.02.2010 – Opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all'allegato A1 che precede, con ricevute di consegna presso la Segreteria del Tribunale di Roma Tribunale di Roma l'8.02.2010;
B	27.11.1998 - Copia dell'atto di citazione in giudizio in 1° grado civile, di Leone Lucia nei confronti della società Del Vecchio Costruzioni S.p.A. da cui si instaurò il procedimento civile R.G. 13288/98 presso la IIa sez. civile del Tribunale di Napoli;
C	27.08.2004 – Denuncia di Luigi Iovino e Leone Lucia nei confronti della soc. Del Vecchio Costruzioni s.p.a. in liquidazione per evidenziare comportamenti dolosi avuti dai rappresentanti della società si ritiene in concorso con il personale di giustizia che ebbe in cure il procedimento;
D	23.07.1993 – Preliminare di compravendita dell'immobile tra cui è sorta la questione giudiziaria tra la sig.ra Leone Lucia, coniuge dell'istante Luigi Iovino e la società Del Vecchio Costruzioni p.a.
E	23.05.1994 – Fattura n° 15/94 Acconto prezzo per l'immobile allora in corso di costruzione – Casalnuovo, Via Cupa dei Romani (Oggi via Romano Strettola 22) lotto E
F, F1, F2 e F3	21.04.94 - Ricevute spese in varie date per migliorie apportate all'immobile mentre era in costruzione a mezzo della ditta che operava per conto della Venditrice Cervone Costruzioni S.r.l. ;
G	16.12.1994 – Verbale di consegna dell'immobile di cui al preliminare compromesso all. D ed E che precedono;
H	13.01.2004 – Sentenza 309/04 emessa dal giudice dott. Mauro Criscuolo in conclusione del procedimento civile R.G. n° 13288/98 IIa sez. civile Tribunale di Napoli – Castelcapuano.
H1	2.02.2004 - Precetto Rilascio Immobile in virtù della sentenza 309/04 alleg. H;
I	15.11.1995 – Copia tipo Atto vendita altro acquirente della Del Vecchio Costruzioni, depositata in atti proc. R.G. 13288/98, da cui potrà verificarsi la veridicità delle contestazioni mosse con la Citazione in Giudizio civile R.G. n° 13288/98 de quo
L	25.03.2009 - Rel.ne tecnica Geom. Giovanni Bellafesta sulla improcedibilità ab initio della richiesta di variante n° 40/93;

M	25.02.1994 – Risposta negativa della Amministrazione Provinciale di Napoli sulla invocazione dell’Intervento Sostitutivo ai poteri del sindaco pro-tempore per il rilascio della Concessione in Variante n° 40/93 – Indirizzata sia al Sindaco che alla Società;
N	08.09.1994 – Risposta negativa della Amministrazione Provinciale di Napoli sulla invocazione di nomina di un Commissario ad ACTA per il rilascio della Concessione in Variante n° 40/93 – Indirizzata sia al Sindaco che alla Società;
O	02.03.1993 – Richiesta di variante alla C.E. 133/90 (poi ritenuta improcedibile nel 1997 – Riportante in calce all’ultima pagina PARERE DI RINVIO espresso dalla Commissione Edilizia riunitasi ad hoc l’1.09.1994;
P	19.07.1990 - Convenzione per Lottizzazione Rep. 87510 stipulata dalla comune di Casalnuovo di Napoli con la ARCICONFRATERNITA iniziale proprietaria del suolo poi ceduto in uno agli obblighi assunti alla società Del Vecchio con successivi atti di Permuta e Compravendita;
Q	12.07.2009 – Corte di Appello di Napoli – Citazione presso la IIIa Sez Civile Corte di Appello di Napoli, per revocazione delle sentenze civili 2360/05 e 309/04 – Controparte società Del Vecchio Costruzioni p.a. in liquidazione;
R	9.02.2007 – Denuncia/querela relativa all’integrazione con atti attestanti il FALSO, presso il Comune di Casalnuovo di Napoli, della pratica di condono 2780/95 prot. 10503 da cui si originò il proc. R.G. 860/2007 e di conseguenza la citazione in giudizio degli imputati, con dibattimento in corso presso Il Tribunale di Nola, proc. R.G. 1309/09 Dib. Con prossima udienza il 23 Novembre 2010.
S	Verbale di udienza del 16.02-2010 nel proc. 1309/09 Dib- Procura di Nola, dott. Verde con Ordinanza di Ammissione di Parte Civile di Leone Lucia e Luigi Iovino nell’ambito del procedimento penale – prossima udienza il 23 novembre 2010;
T	20.11.1997 – Memoria di Replica in Arbitrato per la società convenuta Del Vecchio Costruzioni p.a. contro l’attrice Leone Lucia con Domanda Riconvenzionale (pag. 8 ultimo cpv.);
U	28.01.1999 – Comparsa di Costituzione e risposta con Domanda Riconvenzionale, per la Del Vecchio Costruzioni S.p.A. (Convenuta) contro Leone Lucia, attrice, nel proc. R.G. 13288/98 Trib.le di Napoli IIa sez. civile;
V	3 Ottobre 2001 – Stralcio Relazione alla CTU redatta dal Perito edile Santo Flagiello nel Processo 13288/98 presso la IIa sez. civile del Tribunale di Napoli, giudice dott. Criscuolo Mauro, Leone Lucia contro Del Vecchio Costruzioni s.p.a. in liquidazione – Risposta al quesito n° 3, Situazione Urbanistica del bene;
Z	Relazione Suppletiva alla CTU redatta dal Perito edile Santo Flagiello nel Processo 13288/98 presso la IIa sez. civile del Tribunale di Napoli, giudice dott. Criscuolo Mauro, Leone Lucia contro Del Vecchio Costruzioni s.p.a. in liquidazione;
A-A	11.10.1996 – Perizia tecnica con Stima nel processo R.G. 13288/98 IIa sez. civ. Tribunale di Napoli, eseguita dal Geometra Domenico Ferrato, tecnico di parte, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 3167; - 23.01.2002 – Perizia Tecnico supplementare ad opera dello stesso tecnico nel medesimo processo;
A-B	19.07.2004 – Attestazione del Comune di Casalnuovo di Napoli che presso l’U.T.C. “non risultano agli atti del Comune rilasciate Concessioni Edilizie , varianti alla C.E:

	133 del 21.12.1990;
A-C	6.12.1995 – Raccomandata prot. 53150, inviata dal Comune di Casalnuovo di Napoli, conducente richiesta di integrazione di grafici, relazioni e Oblazioni, mai evasa dalla società Del Vecchio Costruzioni S.p.a. , se non tardivamente, (dopo che si era procurata la decadenza della pratica di condono), il 17.03.2005, con atti attestanti il falso, come da Decreto di Citazione che segue alleg A-D;
A-D	19.12.2008 – Decreto di Citazione davanti al Tribunale di Nola per l'amministratore della società Del Vecchio Costruzioni S.p.a. in liquidazione e il tecnico incaricato di asseverare la pratica Architetto Carlo Severi, indagati art. 110 e 481 c.p. per falsità della relazione asseverata, dei grafici e delle attestazioni depositate nel condono 2780/95 prot. 10503;
A-E	14.12.2004 – Denuncia di abusivismo edilizio, prot. 50944 al Comune di Casalnuovo di Napoli – in Copia al responsabile del III settore e al Sindaco ala Tenenza dei Carabinieri di Casalnuovo per gli accertamenti nell'ambito dei procedimenti R.G.N.R. 45579/04 alla Procura presso Il Trib.le di Napoli e R.G.N.R. n° 7225 alla Procura presso il Trib.le di Nola;
A-F	16.06.2004 – Denuncia di Abusivismo edilizio prot. 25371 presso il Comune di Casalnuovo di Napoli, a istanza del sottoscritto Luigi Iovino ;
A-G	20.08.2004 – Consulenza Tecnica, nella vertenza tra Leone Lucia, coniuge del sottoscritto Luigi Iovino, redatta dal prof- Ing. Giovanni Romano, docente, Ordinario di Scienze della Costruzione presso la Università degli Studi di Napoli Federico II, giurata presso il Trib.le di Napoli il 24 Agosto 2004 depositata in allegato con la denuncia del 27 agosto 2004 , (vedasi allegato C che precede) e pertanto depositata nel proc. R.G.N.R. n° 45579/04 Procura della Repubblica presso il Trib.le di Napoli;
A-H	10.12.2004 – Richiesta del Comune di Casalnuovo di Napoli, inviata non si sa come alla Del Vecchio Costruzioni S.p.A., apparentemente per chiedere l'integrazione della Istanza di condono 2780/95 prot. 10503, nei fatti, ai sensi della legge 47/85, decaduta dal 1996 per mancata risposta della società alla richiesta contenuta nella raccomandata 3150 del 6.12.1995;
A-I	03.05.2007 – Sentenza della Corte di Appello di Napoli, IIIa sez. civile, contenente il rifiuto alla Revocazione della Sentenza 2360/05;
A-L	19-07-1990 – Atto di Convenzione per lottizzazione rep. 87510 tra il Comune di Casalnuovo di Napoli e la richiedente Arciconfraternita SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, poi volturata alla società Del Vecchio Costruzioni S.p.A.
A-M	09.01.2009 – Certificato di pendenza del Ricorso per Cassazione della sentenza 2360/05, n° 29382/05 (ancora pendente alla stesura della presente);
A-N	21.06.2004 – Informativa di reato inerente la denuncia di Abusivismo Edilizio nei procedimenti R.G. 45579/04 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
A-O	21.12.2009 – Comparsa di Costituzione e Risposta per Del Vecchio Costruzioni S.p.a. in liquidazione, nel procedimento R.G. 2876/2009 in corso presso la IIIa sez. civile della Corte di Appello presso il Tribunale di Napoli (prossima udienza Aprile 2010);
A-P	2.07.2009 – Atto di citazione per Leone Lucia contro Del Vecchio Costruzioni S.p.a. in liquidazione, per revocazione delle sentenze civili 2360/05 (Appello) e 309/04 (1°

	grado, procedimento R.G. 2876/2009 in corso presso la IIIa sez. civile della Corte di Appello presso il Tribunale di Napoli (prossima udienza Aprile 2010);
A-Q	28.04.2005 – Comparsa Conclusionale per la Appellata Del Vecchio Costruzioni S.p.a. in liquidazione contro la Appellante Leone Lucia, nel procedimento R.G. 1063/04 allora in corso presso la IIIa sez. civile Corte di Appello del Tribunale di Napoli, Castelcapuano;
A-R	30.062005 – Memoria di Replica per la Appellata Del Vecchio Costruzioni S.p.a. in liquidazione contro la Appellante Leone Lucia, nel procedimento R.G. 1063/04 allora in corso presso la IIIa sez. civile Corte di Appello del Tribunale di Napoli, Castelcapuano;
A-S	23.12.2005 – Controricorso, presso la Ecc.ma Corte di Cassazione, per la Resistente Del Vecchio Costruzioni S.p.a. in liquidazione contro la Ricorrente Leone Lucia;
A-T	15.12.2003 – Seconda Comparsa Conclusionale nel proc. R.G. 13288/98 presso la IIa sez. civile del Tribunale di Napoli, per la Convenuta Del Vecchio Costruzioni S.p.a. in liquidazione contro l'Attrice Leone Lucia;

Io sottoscritto Luigi Iovino, nato a Napoli il 06/12/54, e domiciliato in Casalnuovo di Napoli, alla Via Strettola 22, fabbr. "E" int. 2, preciso che non sono più residente presso il mio domicilio e per ogni occorrenza sono recapitato presso lo studio dell'Avv. Leone Raffaele, in Napoli alla via A. Gramsci 19, tel 081663387, che mi assiste nella vicenda giudiziaria che andrò ad esporre con la presente

DENUNCIA QUERELA

Per tutti quei reati che da quanto segue la S.V. ill.ma vorrà ravvisare:

Nel corso di una vicenda giudiziaria iscritta a ruolo presso il Tribunale di Napoli, al n° 13288/98 R.G.A.C. sono rimasto vittima di fatti che ritengo siano riferibili come FRODE GIUDIZIARIA. In effetti il C.T.U. nominato dal Tribunale di Napoli, Geom. Santo Flagello ha effettuato una consulenza tecnica di ufficio, omettendo di rilevare il grave stato di abusivismo che affliggeva l'oggetto della causa, e relazionando al Giudice monocratico dott. Criscuolo Mauro, che aveva in cure il procedimento, una situazione apparentemente regolare, cosa che incredibilmente il giudice ha avvalorato, producendo una sentenza, con n° 309/04 del 13/01/04 che non poteva essere il risultato di una disamina dei documenti e delle risultanze processuali visto che il Comune di Casalnuovo di Napoli aveva fornito documenti che erano espliciti e non lasciavano alcun tipo di dubbio sul fatto che l'immobile per cui Vi era causa era soggetto ad innumerevoli gravami di tipo amministrativo, ed urbanistico, suscettibili di punizione di legge.

Il sottoscritto ritiene perciò sia il C.T.U. Santo Flagello che il Giudice dott. Mauro Criscuolo, gravemente responsabili dei danni civili e patrimoniali che sta sopportando per ottenere giustizia. Purtroppo, agli esiti della sentenza 309/04 la controparte, Del Vecchio Costruzioni S.p.A. ottenne, indebitamente, secondo il sottoscritto, sia la possibilità di sfrattarmi, con esecuzione forzata, che si è affannata a richiedere ben 4 volte alla "Forza Pubblica" fino a sfondare la porta di ingresso in mia assenza il 07/09/04, come da verbale di sfratto del pubblico ufficiale Antonio Velardi della Procura di NOLA, sia il riconoscimento di un risarcimento di oltre 30.000,00 Euro che stanno maggiorandosi dal 13/01/04 a venire, tali interessi non troveranno soluzione fino a che, o sarà pagato il dovuto, come prevedeva la sentenza 309/04, o sarà annullata la stessa sentenza con provvedimento della Magistratura.

Nei primi mesi dopo la notifica della sentenza 309/04 il sottoscritto, per predisporre all'appello acquisiva la documentazione processuale di 1° grado in copia conforme, che all'occorrenza sarà debitamente fornita, ed eseguiva ulteriori accertamenti sia presso il Comune di Casalnuovo di Napoli, sia presso gli archivi degli atti notarili in Napoli che gli davano ulteriori conferme che il processo non aveva avuto la sua naturale conclusione.

Ciò appreso immediatamente informava la controparte, i suoi legali ed il Notaio Nicola Capuano, con studio in Via Depretis 5 Napoli, unitamente alla PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, prima ancora che arrivassero alla esecuzione dello sfratto, con lettera raccomandata R.R.;

Sia gli amministratori della Società Del Vecchio sia il loro avvocato, ROBERTO MORANTE erano a conoscenza delle azioni criminose che la società stava ponendo in essere e che ogni ulteriore violenza sarebbe stata ritenuta una violazione di domicilio ed una estorsione, purtroppo senza alcun esito.

Il sottoscritto arrivava quindi a denunciare il tutto in sede Penale, per gli abusi edilizi alla Procura di Nola, competente per territorio, e per quella che riteneva una truffa in sede processuale, successivamente aggravata dalle violazioni del proprio domicilio e dalla richiesta indebita di risarcimento, alla Procura di Napoli;

Presso la Procura di Nola, fu instaurato il procedimento 7225/04, alle cure del dott. Raffaele il quale, accertato, agli esiti di una relazione che il Tecnico del Comune di Casalnuovo Arch. Domenico D'Alise protocollata al n° 50944 del 14/12/04, che effettivamente erano stati realizzati degli abusi, e ritenendo che i fatti erano conclusi, o meglio in odore di condono agli esiti della istanza n° 2780/95 del 01/03/95 prot. 10503, ordino la chiusura delle indagini per intervenuto PRESCRIZIONE degli abusi edilizi.

Data creazione 11/01/2007 16.44



Pagina 1 di 4

Parallelamente procedevano le indagini alla Procura di Napoli, dove si era instaurato il proc. 45579/04 R.G.N.R. in cura alla dott.ssa Anna Maria Lucchetta, sostituto procuratore della Repubblica;

La dott.ssa Lucchetta, nonostante avesse ricevuto la relazione su indicata e nonostante fossero stati forniti i documenti del procedimento 13288/98 e pervenute sia le dichiarazioni dei Carabinieri di Casalnuovo di Napoli confortanti la effettiva sussistenza di gravi abusi, *(che ancora oggi permangono impuniti sul luogo, Via Strettola 22, Casalnuovo di Napoli)* e la relazione del Tecnico su indicata, non ritenne che il comportamento omissivo della mia controparte, tenuto prima in un arbitrato e poi in una causa civile di 1° grado, era da considerarsi tale da rinviarli a giudizio, pertanto chiese (ed era la prima volta) la archiviazione del procedimento 45579 R.G.N.R.

A seguito di una nostra opposizione alla richiesta di archiviazione il G.I.P. dott. Vincenzo Caputo, concesse, agli esiti di una camera di consiglio, la riapertura del procedimento, ordinando ulteriori indagini.

Nel frattempo, in sede civile era maturato il processo di appello, iscritto al n° 1063/04 che arrivò alla sentenza 2360/05, giudice il dott. Carlo Giovanni, IIIa sez.civile Corte di Appello di Napoli, Castelcupano, la quale in sostanza, ma con motivazioni diverse, confermava quanto disponeva la sentenza 309/04.

Prima che i giudici concludessero per la sentenza di appello, il 17 Marzo 2005 la società del Vecchio Costruzioni era stata invitata dal U.T.C. del Comune di Casalnuovo di Napoli ad integrare la pratica di condono 2780/95 prot. 10503, in quanto mancavano una serie di grafici e relazioni, *(strano è il fatto che lo stesso U.T.C. non fece richiesta anche di versare le OBLAZIONI dovute per la stessa istanza, che ancora oggi rimangono incongrue).*

La società Del Vecchio fece aggiungere alle carte del procedimento di Appello sia la richiesta del Comune che una ricevuta che attestava che avevano effettivamente integrato il condono, per quanto richiesto dal U.T.C. - si badi bene che restano incongrue le oblazioni dovute -, in quel frangente, essendo presente il mio avv. civilista Dott. Avv. Davide Attilio, del foro di Napoli, con studio al C.D.N., tel 0815627070, lo stesso mi informò della avvenuta integrazione ed il sottoscritto si recò presso gli uffici comunali per richiedere ed ottenere, come in effetti ha ottenuto, anche questa ulteriore documentazione in copia conforme.

La documentazione, insieme a tecnici e sul luogo, fu controllata, giungendo alla conclusione che si era in presenza di false dichiarazioni che riguardavano, precisamente, l'immobile per cui vi era causa fin dall'inizio della diatriba giudiziaria e cioè si era riscontrato quanto segue:


I grafici presentati ad integrazione del condono 2780 del 01/03/95 prot. 10503 riportavano (e riportano) falsamente la descrizione dei luoghi, al fine, supposto dal sottoscritto, ma evidente nei fatti, di frodare i tecnici ed il comune di Casalnuovo di Napoli, rappresentando di avere a disposizione una superficie di parcheggi interni al condominio Parco delle Ginestre adeguato a consentire, nell'eventuale caso di definizione dell'istanza di condono 2780/95, il rilascio della "Concessione in Sanatoria". Tale grafico non poteva essere realizzato perché una parte dei parcheggi era già parte, proprio dei giardini di pertinenza del sottoscritto.

La società, per potere realizzare i propri abusi, aveva, con il concorso di qualcuno che la S.V. ill.ma potrà individuare dai documenti disponibili, già sottratto al Comune di Casalnuovo, a medio di recinzione abusiva, alcune aree, che ai sensi della CONVENZIONE PER L'OTTIMIZZAZIONE rep. 87510 del 19/07/90 dovevano essere concesse al Comune di Casalnuovo in sostituzione di circa 300.000.000 di Lire di "ONERI DI URBANIZZAZIONE" MAI PAGATI, poi quelle aree, furono rivendute a privati come giardini privati ed in parte ceduti al condominio, a mezzo di ATTO DI REGOLAMENTO DI CONDOMINIO rep. 78046 del 12 Luglio 1995.

Il sottoscritto, non appena potuto, furte della documentazione acquisita, propose una nuova denuncia, sempre alla Procura di Napoli il giorno 11/08/2005 da cui si originò il proc. 41286/05; R.G.

Questo nuovo procedimento, per relazione fu affidato alla Dott.ssa Lucchetta e fu accorpato al procedimento principale;

Data creazione 11/01/2007 16.44



Pagina 2 di 4

Trovandosi a ricevere l'ordinanza di riapertura delle indagini la dott.ssa Lucchetta ordinò un accertamento che fu eseguito, presso il catasto di Napoli, dal dott. Ing. Paolo Balestrieri. Il sottoscritto lamenta che l'incarico non era utile a conseguire alcun nuovo apporto alle indagini, mentre i fatti, che non sono stati riscontrati sui luoghi, dimostrano una situazione incredibilmente pregiudicata sia dal punto di vista amministrativo che urbanistico, con grave soggezione del bene oggetto della disputa.

Il sottoscritto precisa che oggi esiste presso l'AGENZIA per il TERRITORIO di Napoli, ma è già in possesso della dott.ssa Lucchetta una planimetria catastale, di cui al foglio I, partita 5937, part.lla 368 sub 122 una planimetria catastale di un immobile, quello per cui vi è causa, a cui è annesso un giardino di 303 mq circa.

Per lo stesso immobile nel condono 2780/95 prot. 10503 esiste una dichiarazione asseverata a cura dell'arch. Carlo Severi ed un grafico di progetto attestante il falso, relativamente alla parte dichiarata giardino, che nei fatti esiste, mentre nel condono viene dichiarato area parcheggio con la sigla "P2". La dott.ssa Anna Maria Lucchetta concludeva, agli esiti delle Sue nuove indagini, di chiedere una nuova archiviazione, alla quale il G.I.P. dott. Vincenzo Caputo, questa volta assentiva.

Il sottoscritto è stato costretto dal comportamento del giudice dott.ssa Anna Maria Lucchetta ad adire la ecc.ma CORTE DI CASSAZIONE per chiedere la revoca del provvedimento di archiviazione. E' bene che il sottoscritto metta anche al corrente la S.V. ill.ma che l'immobile oggetto della disputa il giorno 30/12/05 è stato venduto dalla società Del Vecchio Costruzioni S.p.A. a mezzo del suo liquidatore, dott. Rossi Ciro, ad un'altra famiglia, presumibilmente a conoscenza dello stato urbanistico dell'immobile perché già abitante nello stesso parco da svariati anni, nonostante la società non potesse più addurre di non conoscere gli abusi che gravano l'immobile, in tale occasione si è indotta la banca MICOS BANCA S.p.A. a concedere un mutuo, su un immobile non ipotecabile; L'atto di vendita è avvenuto presso il Notaio Renato Ferrara, in Napoli alla via S. Anna dei Lombardi 36, il notaio certamente non ha eseguito i controlli di legge in caso di compravendita di immobile soggetto a condono altrimenti non avrebbe potuto consentire il trasferimento dell'immobile.

Il sottoscritto, appreso il fatto della compravendita, ritenendosi parte lesa, anche per il fatto che nell'immobile sequestrato dalla Del Vecchio aveva profuso, oltre alla metà del prezzo e ad una porzione di IVA, anche circa 20.000.000 di lire circa del 94 per addizioni apportate quanto i gravami non erano conoscibili, ha denunciato il tutto alla Procura di Nola, la quale ha affidato il provvedimento nascente al medesimo dott. Raffaele, il quale conosceva già il caso; Le indagini del dott. Raffaele sono ancora in corso, mentre provvedo ad inoltrare la presente. In sintesi il sottoscritto lamenta che da parte dei giudici che hanno avuto in cure i procedimenti indicati, conclusi con sentenze sfavorevoli e richieste di archiviazione dei procedimenti penali non ci sia stata equidistanza dalle parti processuali ovvero si siano sottaciuti elementi di reato chiarissimamente emergenti.

Si rappresenta ulteriormente che il prossimo 18/01/07 presso la IIIa sec. Civile della Corte di Appello è già fissata udienza per revocazione della sentenza di Appello n° 2360/05, mentre il sottoscritto ha già provveduto a ricorrere anche in sede civile presso la ecc.ma Corte di Cassazione, ROMA, nel caso che la revocazione non sia concessa.

Il caso che si è andato ad esporre lamenta, con particolare riferimento, proprio il fatto che una vicenda processuale che DOVEVA concludersi agli esiti dell'arbitrato civile, nel 1996, e ancora all'attenzione della magistratura per il cattivo operato di qualcuno.

Negli ultimi mesi il sottoscritto ha ritenuto doveroso sostituirsi ai giudici, denunciando sia al Demanio, sia alla Guardia di FINANZA, sia alla Corte dei Conti, in Napoli, i fatti conosciuti.

Il sottoscritto ha ritenuto di esporre la propria vicenda processuale, oltre che in varie manifestazioni pubbliche, su giornali e televisioni locali di Napoli, anche attraverso la pubblicazione di un sito internet da cui si possono ottenere anche alcune documentazioni confortanti il corpo della presente denuncia.

Data creazione 11/01/2007 16.44

Carlo Fulgini

Pagina 3 di 4

Riservandosi la costituzione di parte civile nell'istaurando processo penale il sottoscritto si riserva altresì di meglio specificare e documentare l'assunto e chiede di essere informato in casi di archiviazione della presente denuncia ai sensi dell'art. 408 II comma c.p.p.
Con i sensi della più perfetta osservanza

11/01/07

Carlo Fulgini

IL DIRIGENTE LA D.I.G.O.S.
(Dott. A. Compagnone)

L. anno ~~2007~~ addì 11. del mese di GENNAIO
alle ore 16.52, negli Uffici della Digos della Questura
di Caserta.
Innanzi a Noi sottoscritti Ufficiali di P.G. ~~CIPRÒ~~
M. ~~...~~ appartenenti al suddetto
Ufficio, è presente ~~...~~
nato a ~~...~~ residente
a ~~...~~ Tel. ~~...~~
Il quale consegna e ratifica la
presente querela manoscritta - sottoscritta, senza
nulla aggiunge o modificare, composta da nr. ~~...~~
F.L.C.S. significando che copia del presente atto viene
rilasciato all'interessato.

Carlo Fulgini

L'Ufficiale di P.G.
...

Data creazione 11/01/2007 16.44

Pagina 4 di 4

Allegato A1:Seconda Richiesta di Archiviazione della mia denuncia del 11.01.2007 continuando a tenere rubricata la denuncia CONTRO IGNOTI, mentre invece, [come si vede dall'Allegato A](#) ha nomi e cognomi

N. 63513/07 R.G. notizie di reato

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di
R O M A

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
(artt. 408/411 c.p.p. 125 e 126 D.Lvo 271/89)

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma

Il Pubblico Ministero dr. Roberto Cucchiari
Visti gli atti del procedimento sopra indicato, iscritto nel registro delle notizie di reato in data 24/9/2007 nei confronti di IGNOTI; per il reato di cui all'art. 323 CP ritenuto che va ribadita la richiesta di archiviazione formulata da questo PM il 27 maggio 2008, anche alla luce della documentazione di cui il GIP ha richiesto l'acquisizione; che non si ravvisano da parte di magistrati alcuna violazione di legge o regolamento ne' l'intenzione di arrecare danno allo Iovino; che dalla documentazione acquisita si ricavano responsabilita' di altri soggetti, a carico dei quali sono state proposte denunce e iniziati procedimenti penali in altri Tribunali (v. procedimento a carico di Rossi Ciro e Severi Carlo presso il Tribunale di Nola; che la complessa questione in cui e' coinvolto lo Iovino potra' trovare soluzione solo davanti al giudice civile;

Visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.

C H I E D E
disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Roma 3 settembre 2009

E' copia conforme all'originale





Roma, li 15 FEB 2009
IL CANCELLIERE C2
dot. Francesco Antonazzi



Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Roberto CUCCHIARI

E' copia conforme all'originale f

QUESTURA DI NAPOLI
 Commissariato di P.S. "S.Ferdinando"
 Via Riviera di Chiaia 185 - 80121 Napoli -
 Tel. 0815980311 - fax 0815980311

Roma, li 15 FEB 2008
 IL CANCELLIERE
 dott. Francesco Antonizzi




VERBALE DI INFORMAZIONI EX ART. 351 CPP

Il giorno 3 Marzo 2008, alle ore 16.30, negli uffici del Commissariato di P.S. "S.Ferdinando" innanzi a me sottoscritto Ispettore Capo Ciro SCHEgger è presente :
IOVINO Luigi nato a Napoli il 6/12/1954 ed selettivamente domiciliato in Napoli presso lo studio legale Leone sito in Viale Gramsci 19 - identificato tramite carta di identità nr. AK 9284779 rilasciata dal Comune di Casalnuovo di Napoli in data 5/9/2005.

Il predetto, richiesto in merito alla denuncia da egli presentata il giorno 11 Gennaio 2007 dichiara quanto segue:-

" mi viene chiesto di spiegare meglio i fatti per cui presentai denuncia ed in particolare di precisare le accuse a carico dei magistrati ivi indicati. Rispondo che confermo tutto quanto esposto in denuncia. Preciso altresì che i documenti presenti nella consulenza tecnica eseguita su ordine del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, proc. nr. 13288/98, al contrario di quanto affermato dal Geometa Santo Flagiello, attestavano non la conformità, ma la difformità degli stessi lavori. Il geometra Santo Flagiello, quindi, stilò una consulenza erronea ed antitetica rispetto al contenuto degli stessi atti, così come emergente in maniera chiara e palese. Ritengo che già la documentazione da me esibita nel procedimento civile di primo grado comprovasse da sola l'esistenza di palesi difformità amministrative dell'immobile de quo e della pratica di condominio. Seppure tale documentazione comprovasse una palmare difformità, né il consulente e né soprattutto il giudice (Criscuolo) in sentenza ha evidenziato tale elemento. A conforto di quanto da me riferito voglio precisare che all'esito del deposito della consulenza tecnica su richiamata, personalmente mi recai presso l'ufficio comunale settore edilizia di Casalnuovo onde richiedere certificazioni attestanti la congruità delle oblazioni versate per il condono 2780/95 protocollo 10503- ottenendo un documento con il quale il Comune affermava l'incongruità delle oblazioni.

Essendo venuto a conoscenza di tale circostanza mi rivolsi al mio legale, avv. Vincenzo Giordano, al fine di depositare tale documentazione negli atti del fascicolo del procedimento civile onde comprovare la sussistenza di tale non conformità. Seppure l'istante depositava tale certificazione in uno ad ulteriore attestazione del Comune di Casalnuovo datata 15/9/99, relativa all'inesistenza di alcuna richiesta di rilascio di autorizzazione di abitabilità per l'immobile de quo- il Giudice non teneva conto di tale documentazione. In sintesi il Giudice non ha valutato il contenuto della documentazione depositata agli atti del procedimento civile, la quale tra l'altro rappresentava come lo stesso consulente di parte fosse addivenuto a delle conclusioni erronee. Tale allegazione veniva esperita in un momento processuale nel quale l'Autorità decidente poteva certamente porre i dovuti rimedi, attraverso l'integrazione dell'attività istruttoria, mediante la quale poteva chiarire la vicenda de-quo,




8

-foglio 2 art.351 c.p.p. Iovino-




Onde evidenziare come già la documentazione agli atti del fascicolo del procedimento civile comprovasse l'esistenza di palmari discrasie voglio precisare che la richiesta di certificazione di abitabilità -sulla quale è stata esperita la consulenza- aveva ad oggetto non l'immobile di cui al procedimento civile- con quattro appartamenti per ogni pianerottolo, ma un immobile distinto avente tre appartamenti per ogni pianerottolo- riferito ad epoca antecedente - in circostanze temporali nelle quali il proprietario era non di certo la controparte Del Vecchio Costruzioni ma altro soggetto. (vedasi allegato).

Devo rappresentare che a seguito di ulteriore denuncia da me presentata presso la Procura della Repubblica di Nola, nel Febbraio 2007, pendente innanzi al Sostituto Procuratore Dr. Raffaele, è stata compiuta ulteriore attività d'indagine tesa a riscontare la falsità di tutta la documentazione amministrativa esibita in giudizio dalla Del Vecchio ed avente ad oggetto l'immobile su richiamato.

Per quanto concerne l'operato della Dr.ssa Lucchetta, assegnataria del fascicolo nr. 45579/04 e 41286/05 voglio precisare che seppur la documentazione rilasciata dal Comune di Casalnuovo avesse evidenziato la esistenza di difformità ed abusi edilizi dell'immobile de quo, influenti quindi anche sull'esito del procedimento civile e sulla dichiarazione di falsità della documentazione esibita dalla Del Vecchio Costruzioni, ha ritenuto di dover avanzare richiesta di archiviazione del suindicato procedimento penale.

Esibisco certificazione rilasciata dal Comune di Casalnuovo datata 14-12-2004 e acclusa al fascicolo procedimentale su richiamato, attestante l'esistenza di abusivismi e difformità amministrative relative all'immobile de-quo. "_____"

A.D.R. : mi riservo di esibire all'A.G. procedente ogni documentazione ed ulteriori notizie. Del che è verbale che previa lettura viene sottoscritto.

Il dichiarante  L'Uff. di P.G.
 

E' copia conforme all'originale

Roma, li 15 FEB 2008
 IL CANCELLIERE
 dott. Francesco Antonizzi

Allegato B: Copia del dispositivo della Sentenza 309/04 con il quale, il giudice Mauro Criscuolo (Oggi alla VI sez. civile del Tribunale di Napoli, a conclusione del processo R.G. 13288/98 –Trib.le di Napoli Ila sez. civile il 23.12.03, di fatto, diede alla società Del Vecchio Costruzioni s.p.a. il potere di usarci violenza e prevaricarci, senza avere nulla da temere dalla legge, autorizzando, di fatto, una estorsione, ancora in corso.

Dispositivo della sentenza 309/04 emessa dal giudice dott. Criscuolo Mauro, a conclusione del procedimento R.G. n° 13288/98 depositata il 13 Gennaio 2004 presso il Trib.le di Napoli.

Se è stata scritta dal giudice, come pare, siccome il processo si è concluso subito prima di Natale 2003, questa sentenza, che autorizzava una estorsione nei confronti della mia famiglia è stata scritta tra Natale 2003 e l'Epifania..2004. - I miei complimenti al giudice per il suo attaccamento ai criminali... e ringraziamenti di cuore anche da parte loro..., senza questa sentenza non avrebbero potuto compiere una estorsione e restare impuniti fino ad ora...

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Leone Lucia nei confronti della Del Vecchio Costruzioni S.p.A. in liquidazione, nonché sulla domanda riconvenzionale di quest'ultima, così provvede:

- a) Dichiara prevalente l'inadempimento per colpa dell'attrice in relazione al contratto preliminare di compravendita del 28 luglio 1993, avente ad oggetto l'appartamento sito in Casalnuovo di Napoli alla via Strettola 10 bis, nell'edificio di cui alla lettera E, piano rialzato int. 2;
- b) Accerta la legittimità del diritto di recesso esercitato dalla convenuta ex art. 1385 c.c., con il conseguente diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria versata dall'attrice;
- c) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 30367,67 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- d) Condanna l'attrice all'immediato rilascio dell'immobile di cui al capo a) che precede, libero da cose e persone;
- e) Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli, il 13.1.2004.

Il Giudice
Dott. Mauro Criscuolo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
13.1.04
Il Direttore

Procedimento Civile n. 13288/98 R.G.A.C. - Sentenza - Pag. 23

La presente copia composta di n. 24 fogli e conforme all'originale e si rilascia a richiesta giornale
uso appello
Napoli, 9 FEB. 2004

TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO COPIE ITO

L'Operatore Giudiziale B/2
Alessandro ALVINO

Allegato C: Copia del dispositivo della sentenza di Corte di Appello 2360/05 che confermò la sentenza 309/04, non già sulla validità degli atti di condono, (per la falsità dei quali la società Del Vecchio Costruzioni ovvero il suo amministratore è oggi imputato nel procedimento penale per falsità di quegli atti – processo dove a me e mia moglie siamo stati riconosciuti parte civile) oppure sulla correttezza della costruzione (ormai evidentemente e documentalmente realizzata in disprezzo delle norme vigenti) ma bensì sull'obbligo di rispetto di una parte si badi bene solo di una parte) dell'art.12 del preliminare sottoscritto con la venditrice (a cui la stessa venditrice aveva inadempito.)

Dispositivo della sentenza di Corte di Appello presso il Tribunale di Napoli 2360/05

Assolutamente corretta e vanno rigettati sia l'appello principale che quello incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la declaratoria di compensazione delle spese anche con riferimento al secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sugli appelli avverso la sentenza n. 309/2004 resa in data 13 gennaio 2004 dal Tribunale di Napoli, appello proposto in via principale da Leone Lucia nei confronti di Del Vecchio Costruzioni S.p.a. in liquidazione e in via incidentale da Del Vecchio Costruzioni S.p.a. in liquidazione nei confronti del Leone Lucia, così provvede:

- a) rigetta l'appello proposto da Leone Lucia nei confronti di Del Vecchio Costruzioni S.p.a. in liquidazione
 - b) rigetta l'appello incidentale.
 - c) dichiara compensate tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
- Così deciso in Napoli, il 12-7-2005, nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. della Corte di Appello di Napoli.

- Il Giudice estensore -
(dott. Giovanni Carleo)

- Il Presidente -
(dott. Francesco Del Porto).

IL CANCELLIERE -
dott. Giovanni Del Mastro,
CORTE APPELLO NAPOLI
Depositato in Cancelleria
oggi, 18 LUG. 2005

Il Cancelliere
dott. Giovanni Del Mastro.

Notificazione del Precetto di rilascio dell'immobile la cui regolarità (ed il relativo inadempimento contrattuale) era in contestazione nel procedimento 13288/98.

La richiedente Del Vecchio Costruzioni S.p.a. era stata autorizzata a imporre questo Precetto di rilascio con la sentenza 309/04, che però era basata su dichiarazioni inveritiere del giudice Criscuolo Mauro, sostituitosi nel finire del processo alla Controparte al fine di prevaricarci senza darci possibilità di contestazione se non avessimo denunciato il giudice.

L'immobile era posseduto da Leone Lucia e dalla famiglia Iovino, sulla scorta di un regolare verbale di consegna e di un preliminare, e veniva detenuto sulla base del principio che l'inadempiente non deve essere adempiuto se non ha riparato il torto generato, stavamo quindi aspettando la restituzione di quanto toltoci con l'inganno (La sottoscrizione del preliminare mentre erano in corso illeciti tenuti nascosti al contraente) quando l'immobili ci fu tolto con la violenza insita nel dispositivo della sentenza 309/04.

Questa storia non è ancora finita,

Infatti la vicenda è attualmente oggetto, per i diversi ambiti, di vari procedimenti sia civili che penali, sia per la punizione della controparte, che ancora dichiara il falso nel giudizio R.G. 2876/09 innanzi alla Corte di Appello IIIa sez. civile Tribunale di Napoli, con prossima udienza in Aprile 2010, nel processo innanzi alla Corte di Cassazione R.G. n° 29382/05, ancora in attesa di fissazione dell'udienza, nel processo penale R.G. 1309/09 dib. , (ovela società Del Vecchio è imputata per falsità degli atti del condono edilizio n° 2780/95 prot. 10503 (La cui regolarità veniva sostenuta nel procedimento 13288/98 e dalle sentenze 309/04 a sua volta sostenuta dalla sentenza 2360/05 e 1385/07).

Inoltre necessitano ulteriori denunce per illeciti attualmente in corso, da portare alla attenzione dei magistrati inquirenti.

The image shows two copies of a judicial notification form titled "SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI".

Top Copy:

- Header: SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI
- Field: N. Rep.
- Text: L'Ufficiale Giudiziario Ufficio Unico di notificazione Atti in Materia Civile presso la Corte di Appello
- Field: Raccomandata N.
- Stamp: APPELLO DI NAPOLI
- Section: SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI
- Field: N. 166.P. Rep.
- Text: L'Ufficiale Giudiziario
- Field: Raccomandata N.
- Text: LEONE LUCIA
- Text: VIA STREUOLA N° 22
- Text: (p.le 10/bis)
- Text: FABB. F. 451 e 2
- Text: (1/1) CASALNUOVO
- Barcode: 09052941118-1

Bottom Copy:

- Section: AVVERTENZE
- Text: Sulla presente busta applicarsi francobolli per l'imposta complessiva delle seguenti tasse.
- Text: 1. Francatura e raccomandazione del piego.
- Text: 2. Francatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.
- Text: La presente raccomandata deve iscriversi sui fogli 1, 1 A.
- Text: Deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno di famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purché si tratti di persona sana di età maggiore di quatt...

Avv. Roberto Morante

ATTO DI PRECETTO PER RILASCIO DI IMMOBILE

Istante la Del Vecchio Costruzioni S.p.A. in liq., in persona del suo liquidatore p.t. Rag. Ciro Rossi, rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Morante e con lo stesso elett.te dom.to in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Guidoni n.5 presso lo studio dell'Avv. Liberato Francesco De Falco, giusta procura a margine del presente atto,

IN VIRTU'

dell'avanti scritta sentenza n.309/04 che, spedita in forma esecutiva viene notificata contestualmente al presente atto, emessa dal Tribunale di Napoli II Sez. Civile Giudice Dott. Criscuolo del 13/01/04, con la quale la Sig.ra Leone Lucia è stata condannata **ALL'IMMEDIATO RILASCIO** dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli alla Via Strettola n.10 bis, ora n.22 nell'edificio di cui alla lettera E piano rialzato, interno 2, libero e vuoto da persone e cose, l'istante come sopra rapp.ta e difesa

INTIMA E FA PRECETTO

ad essa Sig.ra Leone Lucia dom.ta in Casalnuovo di Napoli alla Via Strettola n.22 (già 10 bis), fabbricato F, int. 2, di rilasciare entro e non oltre i dieci giorni dalla notifica del presente atto l'immobile sito in Casalnuovo di Napoli alla Via Strettola n.22 (già 10 bis), nell'edificio di cui alla lettera E, piano rialzato, int.2 di proprietà dell'istante ed attualmente da essa Leone Lucia occupato "sine titulo".

Con avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata in danno di essa intimata.

Napoli, 02 Febbraio 2004

Avv. Roberto Morante

Pag. 1 di 1

Avv. Roberto Morante
P.zza E. De Nicola 46
80139 Napoli
Tel 081/440580
Fax 081/5571766
E-Mail: morantero@libero.it

Avv. Roberto Morante

La nomino e costituisco mio avvocato affinché mi rappresenti e difenda nel presente giudizio e negli ulteriori stati e gradi, nessuno escluso, anche nella eventuale fase esecutiva e relativa opposizione. Le conferisco al riguardo ogni più ampia facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di proporre appelli incidentali, domande ed eccezioni riconvenzionali di effettuare chiamate in causa spiegare inter-venti volontari, di transigere e/o conciliare la lite, potendo fare tutto quant'altro qui non espressamente previsto e dando fin d'ora per rato e valido il Suo operato. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Liberato F.sco De Falco in Pomigliano D'Arco alla Via P. Guidoni n.5.

Del Vecchio Costruzioni
S.p.A. in liq.
Liquidatore
Per autentica
Il Liquidatore
(Prof. Ciro Rossi)
F.to

F.to
F.to